

**DELIBERA N. 211/12/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE  
ALLA SOCIETA' ONE SAT SRL  
(PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "NEW ONE")  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2,  
DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 4, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTO l'articolo 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, recante "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*", adottata dall'Autorità in data 1° marzo 2000, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana del 12/04/2000, n.86;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato "A" e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "*Regolamento in*

*materia di procedure sanzionatorie*”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 12/12/DIC/PROC. 2385 - in data 21 febbraio 2012, notificato in data 5 marzo 2012, con il quale è stata contestata alla società One Sat srl, con sede in Roma, Via dei Carvili n. 51, autorizzata alla diffusione del programma satellitare “New One”, la violazione dell'articolo 10, co.2, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rilievo della mancata istituzione dell'archivio magnetico;

VISTA la nota difensiva, pervenuta in data 22 marzo 2012, prot. n. 0013526, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni, sostenendo di essere incorsa nella violazione contestata per mancata conoscenza delle norme che regolano l'obbligo di registrazioni dei programmi diffusi e conservazione dei relativi supporti magnetici per i tre mesi successivi alla loro diffusione. Ha precisato, altresì, di aver conformato la propria condotta al precetto normativo e di aver stipulato con una società di servizi un contratto per la gestione dell'archivio magnetico;

PRESO ATTO che la società non ha richiesto di essere convocata in audizione;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni prodotte, in quanto, anche se la parte ha riconosciuto la sussistenza dell'illecito sostenendo di non essere a conoscenza delle norme di settore, e di aver prontamente incaricato una società di servizi per l'istituzione e gestione dell'archivio magnetico, gli effetti conseguenti alla condotta illecita non escludono la perseguibilità dell'illecito, incombendo, comunque, sul soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di diffusione satellitare la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la corretta e continua gestione dell'archivio magnetico;

CONSIDERATO che le società esercenti un programma radiotelevisivo, autorizzate con provvedimento di questa Autorità alla diffusione via satellite, aventi la responsabilità editoriale nella composizione di palinsesti dei programmi, sono tenute, in base all'articolo 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, alla conservazione dei supporti magnetici riportanti la copia integrale dei programmi diffusi per tre mesi successivi la loro messa in onda;

RILEVATA, per l'effetto, l'inosservanza da parte della Società ONE SAT srl del disposto del citato articolo 10, comma 2, della delibera n.127/00/CONS;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2,

lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione dell'asserito adeguamento dell'emittente alla normativa di settore;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha asserito di rispettare gli obblighi di legge, avendo dato incarico ad una società di servizi di registrare i programmi diffusi e conservare i relativi supporti magnetici per i tre mesi successivi;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società ONE SAT srl è titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00);

VISTO l'articolo 51, comma 1 lettera d), e comma 2 lett. b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società ONE SAT srl, con sede in Roma, Via dei Carvili n. 51, autorizzata alla diffusione del programma satellitare "New One", la violazione dell'articolo 10, co.2, della delibera n. 127/00/CONS, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), per la violazione della disposizione contenuta all'articolo 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al decreto legislativo n.177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società ONE SAT srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario

utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 211/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 211/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola